

COMUNE DI GALLIERA VENETA

PROVINCIA DI PADOVA

ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

OGGETTO: Ricognizione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. .

Il sottoscritto Revisore Unico, Rag. Benedetti Vallenari Lucio, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 05 del 17.04.2018 ;

Vista la richiesta inviata per esprimere il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale ad oggetto: "Revisione periodica delle partecipazioni ex art. 20, D.Lgs. 19.08.2016, n. 175 e s.m.i. ";

Richiamato l'art. 239, comma 1, lettera b), n. 3, del D.Lgs. n. 267/2000;

L'Organo di Revisione

Rilevato che il Testo unico delle società partecipate dispone che l'Ente deve procedere alla razionalizzazione periodica, di cui all'articolo 20, a partire dall'anno 2018 con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017 (articolo 26, comma 11);

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate, con il duplice obiettivo di tagliare costi e ridurre il numero delle partecipate sulla base di un'accurata analisi degli assetti societari, da predisporre tenuto conto delle forme organizzative e gestionali presenti sul territorio;

Considerato che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.Lgs n. 175/2016 prevede pesanti sanzioni per gli Enti locali inadempienti, i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità;

Dato atto che l'Organo di Revisione, pur non essendo direttamente investito dall'adempimento di legge di un obbligo di parere, riconosce che sussistono valide ragioni per non sottovalutare gli adempimenti connessi al processo in esame, riconducibili al fatto che gli obiettivi e i criteri d'azione connessi alla razionalizzazione delle partecipate sono suscettibili di influire significativamente sul bilancio dell'Ente locale, sia in conseguenza di un'auspicata riduzione delle partecipate, sia con l'adozione di politiche di efficientamento che incidano soprattutto sulle società partecipate con reiterate perdite gestionali;

Vista la proposta di deliberazione e la "Relazione Tecnica" sulla ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche, ex articolo 20, comma 1 e seguenti del D.Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. – T.U.S.P. , nelle quali, a seguito della ricognizione effettuata, viene previsto il "Piano di razionalizzazione" delle società partecipate indirettamente dai Comuni soci di Etra S.p.A., nei termini di seguito indicati:

- 1) con riferimento a **E.B.S. S.A.R.L.**, atteso l'attuale assetto impiantistico e constatata la non remuneratività nonché attentamente valutato il rapporto costi/benefici di un eventuale aggiornamento dell'impianto finalizzato alla produzione di biometano, procedere all'alienazione delle quote detenute da Etra S.p.A. a società terze interessate, previa manifestazione d'interesse;
- 2) con riferimento a **SINTESI S.R.L. unipersonale**, procedere alla sua incorporazione in Etra S.p.A. mantenendo il marchio e, di conseguenza, la relativa visibilità e riconoscibilità come specifica attività della società incorporante;
- 3) con riferimento a **PRO.NET S.R.L. in liquidazione**, attendere la conclusione della procedura fallimentare per poter far luogo alla cessazione della società;
- 4) con riferimento a **NET-T S.R.L.**, prendere atto dell'intervenuta alienazione della società con rogito a ministero del notaio Giorgio Gottardo rep n. 62949 del 31 luglio 2018 per un controvalore di €. 220.132,97;
- 5) con riferimento ad **ASI S.R.L.**: constatato che in attuazione degli indirizzi del Consiglio di Sorveglianza del 02.11.2016 la partecipazione è stata ridotta fino al 20% delle quote, monitorare e verificare il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di razionalizzazione straordinaria ai fini del contenimento dei costi ai sensi e per gli effetti della lett. f) del comma 2 dell'art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 e valutare la possibilità di estendere i servizi della partecipata ai Comuni soci;
- 6) con riferimento a **UNICAENERGIA S.R.L.**, procedere alla cessione delle quote detenute da ETRA S.p.A. sfruttando il valore commerciale della concessione di derivazione d'acqua per produzione di energia idroelettrica;
- 7) con riferimento a **ETRA ENERGIA S.R.L.**, mantenere la partecipazione;
- 8) con riferimento a **VIVERACQUA S.C.A R.L.**, mantenere la partecipazione.

Considerato che, in ottemperanza ai doveri di controllo che competono oltre che all'Ente locale, in qualità di socio, anche all'Organo di Revisione dell'Ente stesso, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sulla regolarità contabile, quest'ultimo ha accertato, riguardo alla gestione del Piano di razionalizzazione delle partecipate nell'esercizio 2017:

- la piena coerenza operativa del Comune alla cornice normativa del D.Lgs n. 175/2016
- il riconoscimento, nell'agire dell'Ente, di una direzione e un coordinamento aziendale/manageriale tesi ai principi di sana gestione finanziaria e di buon andamento nella gestione dei rapporti con le partecipate.

Visti

i pareri favorevoli di regolarità contabile e di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli artt 49, comma 1 e 147-bis, comma 1 del D.Lgs n. 267/2000;

Esprime:

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta di deliberazione in oggetto relativa alla ricognizione periodica, di cui all'articolo 20, D.Lgs n. 175/2016 delle partecipazioni societarie possedute dal Comune di Galliera Veneta alla data del 31/12/2017.

data: 13 dicembre 2018

Il Revisore Unico

(Rag. Benedetti Vallenari Lucio)
Documento firmato digitalmente in originale
ai sensi e con gli effetti del D.Lgs. n. 82/2005